



14671-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO FUMU	- Presidente -	Sent. n. sez. 535/2021
MAURA NARDIN		CC - 17/03/2021
ALDO ESPOSITO		R.G.N. 37081/2020
GIUSEPPE PAVICH	- Relatore -	Motivazione Semplificata
FRANCESCA PICARDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso,

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (omissis) , per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre ai sensi dell'articolo 625-*bis* cod.proc.pen. lamentando errore materiale o di fatto nella sentenza della Terza Sezione penale di questa Corte n. 18575 del 14 febbraio 2020; con la detta pronuncia la Corte regolatrice aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dallo stesso (omissis) avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova aveva parzialmente riformato (limitatamente all'ammontare degli elementi attivi di reddito e alla somma da sottoporre a confisca per equivalente) la condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale genovese in relazione a delitto p. e p. dall'articolo 4, D.Lgs. n. 74/2000, per avere il (omissis), quale tesoriere del partito politico denominato (omissis) , omesso di indicare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2011, elementi attivi di reddito provenienti da delitto di appropriazione indebita in danno dello stesso partito, con conseguente evasione d'imposta sul reddito.

Il ricorso, corredato da ampia premessa narrativa sulle pregresse fasi del giudizio, consta di un unico motivo di lagnanza, con il quale si denuncia errore di fatto nella valutazione delle rimanenze di cassa del partito (omissis)

(omissis) . Espone il ricorrente che, a seguito del sequestro di una ingente mole di documenti afferente alla gestione contabile del partito, detta documentazione veniva sottoposta all'esame dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero, dottori (omissis) e (omissis) : i quali, dopo avere eseguito i debiti accertamenti, concludevano che la cassa avrebbe presentato un saldo negativo incompatibile con le sopravvenienze attive rilevate, essendovi maggiori uscite rispetto alle entrate. A fronte di tale constatazione (riguardo alla quale il ricorrente trascrive uno stralcio della relazione peritale), la sentenza impugnata ha ritenuto l'esistenza di un saldo negativo della cassa del partito, che il ricorrente ritiene frutto di un errore circa le distrazioni di danaro ascritte all'imputato: errore che, nella prospettazione del ricorrente, é risultato decisivo ai fini della pronuncia di inammissibilità oggetto di ricorso.

Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

2. Il ricorso é inammissibile, avendo ad oggetto questione non qualificabile né come "errore materiale", né come "errore di fatto".


Si ricorda che l'errore materiale consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; mentre l'errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.



Di contro, sono estranei a tali nozioni, ed esulano pertanto dal perimetro delle lagnanze che possono costituire oggetto del ricorso straordinario di cui all'art. 625-*bis* cod.proc.pen., gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 4, Sentenza n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953); per tali ragioni, ad esempio, non é emendabile con il procedimento di che trattasi il travisamento della prova (Sez. 2, Sentenza n. 29450 del 08/05/2018, Di Gangi, Rv. 273060), così come, *a fortiori*, il travisamento del fatto (Sez. 2, Sentenza n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161).

Nel caso di specie, é di palmare evidenza il profilo valutativo (dunque non meramente percettivo) dell'asserito errore di fatto di cui si duole l'odierno ricorrente, al punto che detto errore viene riferito, nella stessa rubrica del motivo di ricorso, alla «*valutazione*» delle rimanenze di cassa del partito (*omissis*). Da un esame del contenuto della doglianza, risulta evidente che le considerazioni svolte dal collegio peritale – quanto meno nell'enunciato riportato testualmente nel ricorso – lueggiavano la singolarità di un saldo di cassa negativo derivante dal fatto che l'ammontare delle entrate di cassa del quadriennio considerato (sommate al saldo iniziale di cassa) risultava inferiore rispetto alle uscite di cassa accertate. La Corte di legittimità, nella sentenza impugnata, dopo avere qualificato le censure prospettate nel quarto motivo di ricorso come non consentite nel giudizio di cassazione in quanto attinenti a questioni estranee a profili di legittimità e perciò di pertinenza dei giudici di merito, non ha disatteso le valutazioni dei consulenti, ma anzi ha avvalorato la conclusione tratta dalla Corte d'appello circa l'inverosimiglianza delle annotazioni di cassa riguardanti la gestione contabile dei fondi del partito, proprio in ragione del saldo negativo di cassa riscontrato e della non plausibilità dell'impiego di somme di danaro in eccedenza rispetto a quelle effettivamente disponibili. Prescindendo dal merito della vicenda, appare comunque affatto evidente la natura valutativa (e non percettiva) delle richiamate circostanze, che – per quanto detto, e sulla base della costante giurisprudenza di legittimità – esula dall'oggetto del ricorso straordinario di cui all'art. 625-*bis* cod.proc.pen., nel quale – si ripete – sono denunciabili unicamente errori "percettivi" (materiali o di fatto).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente




va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.


dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 marzo 2021.

Il Consigliere estensore
(Giuseppe Payich)



Il Presidente
(Giacomo Fumu)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 20 APR. 2021



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Calabrese

